

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE WE CARE

Data: 17 marzo 2025

In data 17 marzo 2025, alle ore 20:30, si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione We Care in modalità online, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Aggiornamento sulle attività dell'associazione
2. Discussione e approvazione del nuovo statuto.

Presenti:

Dario Cerruto, Irene Cerruto, Paolo Catinello, Maria Assunta Migliore, Emanuele Blanco, Carmelo Santera, Cinzia Morello, Veronica Rosa e Giovanni Treglia.

Il Presidente, constatato il raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo, dichiara aperta la discussione sulle materie all'ordine del giorno. Il presidente nomina Irene Cerruto a ricoprire il ruolo di segretario, la quale accetta.

Dario Cerruto fornisce un aggiornamento sulle attività attualmente svolte dall'Associazione We Care, informando i soci circa la riattivazione dello Sportello di orientamento per migranti a Modica. Aggiunge informazioni sulla scuola di italiano, sia per donne che per uomini, a Pachino e a Modica.

Inoltre, Cerruto comunica che l'uso gratuito di Casa Piero Iemmolo sarà formalmente affidato all'Associazione We Care. Anticipa che, insieme a Irene Cerruto, sarà elaborato un regolamento per la gestione, il mantenimento e l'utilizzo della struttura e delle diverse accoglienze.

In merito alla situazione economica dell'associazione, Dario Cerruto evidenzia il recente ricevimento della somma da parte del Progetto SIPLA, attesa da tempo, e informa che la condizione economica dell'associazione è attualmente positiva anche grazie a un contributo ricevuto dalla Diocesi di Noto. Pertanto, si propone di investire in una figura professionale educativa che possa supportare le attività di accoglienza presso Casa Iemmolo, oltre a destinare fondi per la gestione della struttura. Don Paolo Catinello propone anche di avviare un nuovo sportello di orientamento nell'area di Ispica.

Successivamente, Dario Cerruto illustra ai soci il nuovo Statuto dell'associazione, la quale ora avrà il riconoscimento di "Associazione di promozione sociale (APS) We Care". I soci suggeriscono alcune modifiche, tra cui l'introduzione di una quota associativa annuale fissata a 20 euro. Dopo attenta discussione, il nuovo statuto viene approvato all'unanimità dai soci.

Infine, Dario Cerruto presenta il budget previsionale delle spese per la scuola di italiano, per gli sportelli "presidio" su Modica e Pachino e per la gestione di Casa Piero Iemmolo.

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 21:30, dopo aver proceduto con la lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, Confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Emanuele Blanco

Il Presidente
Cerruto Dario

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Associazione di Promozione Sociale We Care"
Denominazione - Sede - Scopo - Durata

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1. È costituita l'Associazione denominata:

"Associazione di promozione sociale **We Care**"

siglabile, ove consentito, "APS WE CARE" (di seguito "Associazione").

1.2. L'ASSOCIAZIONE utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS", all'atto dell'iscrizione al RUNTS.

ART. 2. – SEDE

2.1. L'Associazione "Associazione di Promozione Sociale We Care" ha sede nel Comune di Modica (RG) in Via Carlo Papa 14.

2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

2.3. Con deliberazione degli organi competenti possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati su tutto il territorio nazionale.

ART. 3. - SCOPO - FINALITÀ E ATTIVITÀ

3.1. L'Associazione si ispira al messaggio cristiano, con l'impegno a condividere in particolare i valori della cittadinanza, della solidarietà, della giustizia sociale, della legalità, della pace e della carità.

Ad essa possono partecipare anche tutti coloro che pur non condividendo tale motivazione cristiana, sono disponibili ad impegnarsi per la promozione e l'autodeterminazione dell'uomo.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'Associazione ha lo scopo di generare percorsi ad alto contenuto relazionale e educativo in rete con altri soggetti del terzo settore e con le istituzioni, al fine di creare coesione sociale.

Lo scopo è dunque la costruzione di un'infrastruttura sociale, fondamentale quale garanzia di democrazia e giustizia sociale, pari opportunità e riduzione delle diseguaglianze. Si propone, inoltre, di favorire elaborazioni e momenti culturali che aiutano la crescita della cittadinanza attiva e della solidarietà sociale ed economica.

3.2. L'ASSOCIAZIONE persegue le seguenti specifiche finalità:

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale, tra le quali:

- Promuovere la tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali;
- Promuovere la tutela della salute psicofisica e della sicurezza;
- Promuovere nell'ambito del territorio, il volontariato ed una mentalità di solidarietà;
- Sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi della giustizia sociale, della nonviolenza e della pace ed in particolare dell'agio e del disagio giovanile (compresa la dispersione scolastica o le dipendenze), degli stranieri, dell'integrazione dei disabili;
- Promuovere processi di inclusione sociale e in particolar modo di quanti, singoli e famiglie, vivono in situazione di temporanea difficoltà, integrando aspetti sociali e sanitari;
- Promuovere la cultura del rispetto e dell'accettazione del prossimo in un'ottica multiculturale;
- Promuovere attività culturali, sportive e ricreative che favoriscano l'inclusione;;
- Promuovere lo sviluppo locale
- Promuovere attività di ricerca e formazione

- Educare al rispetto dell'ambiente
- Promuovere la multiculturalità
- Promuovere attività di orientamento, di inserimento e di promozione del lavoro giovanile;
- Promuovere Patti educativi che mettano insieme istituzioni, scuole, associazionismo nella ricerca del bene comune e dei valori della crescita personale e comunitaria;
- promuovere attività di ricerca e formazione;
- educare al rispetto dell'ambiente;
- promuovere azioni per uno sviluppo sostenibile.

3.3. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, delle seguenti attività di interesse generale:

- L'attività di sensibilizzazione e animazione della comunità locale, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- L'attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle fasce deboli e svantaggiate della popolazione per l'affermazione dei loro diritti;
- Attività finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- attività di formazione e supervisione, consulenza psicologica e sociale a singoli, coppie e famiglie;
- La gestione di fattorie sociali;
- La gestione del servizio psicopedagogico nelle scuole e il recupero didattico per minori, attività di prevenzione per quanto riguarda difficoltà d'inserimento scolastico, organizzazione razionale del tempo libero, sviluppo e potenziamento delle capacità creative attraverso la gestione di ludoteche e di attività sportive e ricreative;
- realizzazione servizi diurni e notturni anche domiciliari per minori, anziani, diversabili, immigrati, famiglie, la gestione di attività di laboratorio, animazione su strada per minori e famiglie a rischio di devianza sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice.
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- La promozione delle culture etniche e nazionali degli emigrati e degli immigrati, sensibilizzando una maggiore partecipazione ed integrazione
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.4. In particolare, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà intraprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti specifiche attività:

- attività di sensibilizzazione e animazione della comunità locale, al fine di renderla più attenta alle difficoltà delle persone, in particolare stranieri, e più capace di affrontare i problemi attraverso la partecipazione di tutti;

- attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle fasce deboli e svantaggiate della popolazione per l'affermazione dei loro diritti e la promozione della loro dignità e della coesione sociale;
- attività di sportello informativo e di ascolto per stranieri;
- realizzazione di momenti culturali d'incontro, seminari e convegni;
- gestione di centri studi e centri di prossimità per l'attività di prevenzione e promozione;
- attività finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- promozione dell'esperienza del Servizio Civile Volontario e dell'anno di volontariato sociale come scelte esemplari di condivisione e d'impegno per la pace;
- educazione alla valorizzazione e al rispetto delle risorse ambientali;
- promozione delle culture etniche e nazionali degli emigrati e degli immigrati, sensibilizzando una maggiore partecipazione ed integrazione.

3.5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

3.6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo quanto disposto dall'art. 7 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

3.7. L'Associazione può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione di queste finalità, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie alle finalità ed all'attività dell'Associazione.

3.8. L'Associazione può aderire ad organismi nazionali ed internazionali che meglio permettano il conseguimento delle proprie finalità.

ART. 4. – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'Assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

Patrimonio - Quota associativa - Esercizio associativo

ART. 5. – PATRIMONIO

5.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

5.2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

5.3. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.4. L'Associazione, all'esito del riconoscimento della personalità giuridica, ove iscritto nel Registro delle Imprese, potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti c.c.

ART. 6. - QUOTA ASSOCIATIVA

6.1. La quota associativa di € 20,00 a carico dei soci è fissata dal Consiglio direttivo. Essa è annuale e va versata entro il 28 febbraio di ogni anno; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

6.2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 7. - ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO FINANZIARIO

7.1. Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro centoventi giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il rendiconto finanziario e sarà predisposto il rendiconto preventivo del successivo esercizio.

7.2. Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sia pari o superiore a euro 220.000,00 (duecentotrentamila virgola zero zero) annui, sarà obbligatorio redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

7.3. Il bilancio o rendiconto finanziario sarà redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del terzo settore.

7.4. Il bilancio o rendiconto dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore.

7.5. Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) annui, l'Associazione deve depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

7.6. Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'Associazione deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'art. 41 d.lgs. 117/2017, cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 8 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

8.1. L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

8.2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

8.3. Altre scritture obbligatorie:

d) il registro dei volontari, in cui sono iscritti tutti i volontari non occasionali;

e) le scritture contabili e relative al bilancio di esercizio.

8.4. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ART. 9. - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

9.1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo così come previsto all'art. 8 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.

9.2. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Associati

ART. 10. – ASSOCIATI

10.1. Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

10.2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

2) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

10.3. L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

10.4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

10.5. Il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

10.6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.

5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

10.7. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

ART. 11. - DIRITTI ED OBBLIGHI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 12.CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

12.1. La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni volontarie, o per esclusione.

12.2. La dichiarazione di dimissioni ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

12.3. Cause di esclusione sono:

- la morosità;
- la perdita dei requisiti per l'ingresso;
- il mancato rispetto degli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi;
- arrecare danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione.

12.4. La morosità è dichiarata dall'organo amministrativo.

12.5. L'esclusione per perdita dei requisiti o per violazione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

12.6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili né trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Amministrazione

ART. 13. - CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di anni tre.

13.2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 c.c.

13.3. L'assunzione della carica è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

13.4. La nomina degli amministratori è riservata all'Assemblea.

I componenti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

13.5 In caso di morte, dimissioni o esclusione di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà a convocare l'Assemblea dei soci per la nomina di un nuovo consigliere.

ART. 14. - ORGANI DEL CONSIGLIO

14.1. Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

14.2. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

14.3. Il Presidente del Consiglio direttivo è Presidente dell'Associazione.

ART. 15. - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

15.1. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, al fine di deliberare sui bilanci finale e preventivo e sull'ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

15.2 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

15.3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

15.4. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 16. - POTERI DEL CONSIGLIO

16.1. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in apposito Regolamento vincolante per tutti gli Associati;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo annuale;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea eventuali Regolamenti;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale;
- eleggere il presidente e vicepresidente;
- nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

16.2. Il consiglio direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione dell'associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea.

16.3. Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter c.c.

Presidente

ART. 17. - POTERI DEL PRESIDENTE

17.1. Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

17.2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

17.3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

17.4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

17.5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente, ove designato, o dal componente del Consiglio più anziano di età.

Segretario

ART. 18. – POTERI DEL SEGRETARIO

Il segretario gestisce ed amministra il patrimonio dell'Associazione seguendo quanto deliberato dal Consiglio direttivo ed ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità l'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali e delle riunioni degli organi collegiali;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

Assemblee

ART. 19. - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

19.1. Gli associati sono convocati in Assemblea dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 c.c.

19.2. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

ART. 20. - DELIBERE

L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo.
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- l) delibera sui Regolamenti associativi proposti dal Consiglio direttivo.

ART. 21. - DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO

21.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione e siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro Associati.

21.2. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante deleghe in forma scritta.

21.3. Ciascun associato maggiore di età ha inderogabilmente diritto al voto.

21.4. Ciascun Associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega in forma scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato non può ricevere deleghe da oltre tre associati

nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e da oltre cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

21.5. È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché con mezzi che consentano di accertare l'identità e la legittimazione dell'Associato e sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 22. - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

22.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

22.2. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

22.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

22.4. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato.

ART. 23. - MAGGIORANZE ASSEMBLEARI

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

Organi di Controllo

ART. 24. - NOMINA E REQUISITI

24.1. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

24.2. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

24.3. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

24.4. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ART. 25. – POTERI

25.1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

25.2. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

25.3. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisione legale dei conti

ART. 26. - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

26.1. Salvo quanto previsto dall'art. 24, l'Ente dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (unmilione centomila virgola zero zero);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (duemilioni duecentomila virgola zero zero);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

26.2. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

26.3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

Degli Organi associativi

ART. 27. – RESPONSABILITÀ

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 c.c. e dell'art. 15 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

ART. 28. - DENUNZIA AL TRIBUNALE O AGLI ORGANI DI CONTROLLO

28.1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 c.c., in quanto compatibile.

28.2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati ove si superi il numero di cinquecento associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, secondo comma, c.c.

VOLONTARI E LAVORATORI

ART. 29. – VOLONTARI

29.1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

29.2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

29.3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

29.4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

29.5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

29.6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

29.7. L'associazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

29.8. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 30. – LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Scioglimento

ART. 31. - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

31.1. Lo scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'Assemblea.

31.2. In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 45, primo comma, d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. A tal fine, l'ente è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche la richiesta di parere; decorsi trenta giorni dalla ricezione, in assenza di risposta, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Controversie

ART. 32. - CLAUSOLA ARBITRALE

32.1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un arbitro, amichevole compositore, nominato da Presidente del Tribunale di Ragusa, su istanza della parte più diligente.

32.2. L'arbitro giudicherà inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo equità ed, in ogni caso, uniformandosi allo spirito del presente statuto. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nè quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria.

32.3. La sede dell'arbitrato sarà Ragusa e l'arbitrato sarà rituale.

ART. 33. - RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applica quanto stabilito dal D.lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

ART. 34. - NORMA TRANSITORIA

Il riferimento, nel presente statuto, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si intenderà efficace a decorrere dall'operatività del medesimo.